

Onorevole Presidente,

la richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli è motivata dalla palese attinenza delle disposizioni del disegno di legge n. 2081 ai rapporti civili ed etico sociali di cui alle norme costituzionali elencate dal citato comma 4.

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge reca le finalità del Capo I, volto ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. Si tratta di una definizione dal carattere solo apparentemente generico ed indeterminato, in quanto tale finalità acquista un contenuto concreto nella relazione logica con gli articoli successivi, che definiscono cosa poi debba intendersi, in termini di conseguenze sul piano dei diritti e dei doveri, per unione civile tra persone dello stesso sesso. Il carattere di vera e propria famiglia che si intende riconoscere a formazioni sociali il cui elemento di distinzione - e alternatività - rispetto a quella tradizionale sussiste solo nella indifferenziazione sessuale della coppia, rende da subito evidente l'attinenza già di tale articolo con i temi della famiglia, delle conseguenze giuridiche ricalcate su quelle già in vigore per il matrimonio e dei relativi diritti e doveri, fondati sugli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

L'attinenza tra le disposizioni di cui all'**articolo 2** del disegno di legge e le citate norme costituzionali è talmente evidente che non varrebbe neppure la pena di sottolinearla. Si ritiene tuttavia opportuno richiamare, sia pure in sintesi, i profili di connessione tra l'istituto dell'unione civile e i principi costituzionali sui quali si fondano la famiglia e il matrimonio:

- a) la procedura di costituzione, dinanzi all'ufficiale dello stato civile e di due testimoni, con la conseguente registrazione dell'atto, chiaramente modellata sull'istituto matrimoniale;
- b) la dichiarata alternatività rispetto al matrimonio, unita tuttavia al richiamo esplicito della disciplina dettata dal codice civile per il matrimonio stesso in materia di "condizioni necessarie per contrarre matrimonio" (Codice civile, Libro I, Titolo VI, Capo III, Sezione I);
- c) L'inserimento, tra le cause impeditive, della condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte dell'unione, ovvero la sospensione in caso di provvedimenti o misure cautelari non definitive. In questo caso la richiesta di votazione a scrutinio segreto è determinata dall'introduzione di ulteriori conseguenze da riconnettere ad una sanzione o, comunque, all'instaurarsi di un procedimento penale;
- d) Il richiamo esplicito, al comma 4, della disciplina prevista dal codice civile per la "nullità del matrimonio";
- e) La previsione, al comma 5, di obblighi amministrativi ricalcati anch'essi sulla disciplina vigente per le coppie sposate;



- f) La possibilità per le parti dell'unione civile di scegliere un cognome comune tra i propri e di anteporlo o posporlo al proprio, con evidente similitudine al regime del cognome disciplinato dall'articolo 143-bis del codice civile per la moglie, e pertanto nel quadro normativo in materia di famiglia e matrimonio.

L'articolo 3 disciplina poi i "diritti e doveri derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso", ricalcandoli in modo incontestabile proprio dalla disciplina matrimoniale:

- a) Il comma 1 è una parafrasi letterale dell'articolo 143 del codice civile in materia "diritti e doveri reciproci dei coniugi";
- b) Il comma 2 è una parafrasi letterale dell'articolo 144 del codice civile in materia di "indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia";
- c) Il comma 3 richiama espressamente le disposizioni sul matrimonio contenute nel codice civile in materia di "regime patrimoniale della famiglia", in materia di obbligo di alimenti tra i componenti della famiglia, nonché in materia di:
 - a. matrimonio dello straniero nello Stato
 - b. allontanamento dalla residenza familiare
 - c. regime patrimoniale legale tra i coniugi
 - d. diritti inderogabili degli sposi
 - e. convenzioni matrimoniali
 - f. capacità a contrarre matrimonio
 - g. divieto di costituzione di dote nel matrimonio
 - h. ordine di protezione contro gli abusi familiari e violenza contri i beni del coniuge
 - i. ulteriori disposizioni di dettaglio connesse al matrimonio
- d) Il comma 4 estende alle unioni civili "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi".

L'articolo 4 estende alle unioni civili le disposizioni in materia di diritti successori già vigenti per la famiglia.

L'articolo 5 estende alle parti dell'unione civile tutte le disposizioni già vigenti per i coniugi in materia di adozione nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge (c.d. *stepchild adoption*). Come già precisato nella premesse della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, l'attinenza del tema delle adozioni alla disciplina costituzionale relativa alla famiglia è dimostrata dal fatto che tale istituto è disciplinato, nel codice civile, nel libro I, che tratta infatti "Delle persone e della famiglia", trovando pertanto anch'esso il proprio fondamento costituzionale negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. D'altro canto, la nota sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che i Costituenti, nel redigere le disposizioni in materia di famiglia, di matrimonio e di figli avessero come punto di riferimento proprio l'allora recentissimo codice del

1942. L'attinenza, in particolare, al tema della protezione dell'infanzia di cui al secondo comma dell'art. 31 Cost. è di tutta evidenza.

Anche con riguardo alla disciplina dello scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, **l'articolo 6** del disegno di legge non fa che estendere a tale fattispecie le disposizioni che il codice civile prevede per il matrimonio.

Il successivo **articolo 7** prevede che in caso di cambiamento di sesso di un coniuge il matrimonio, con il consenso di entrambi, possa trasformarsi in unione civile tra persone dello stesso sesso, con le relative conseguenze in termini di regime di diritti e obblighi, di disciplina patrimoniale e di disposizioni successorie, con ciò pertanto innovando la normativa vigente in materia di scioglimento del matrimonio. In altre parole, il citato articolo 7 reca una nuova e ulteriore causa di scioglimento del matrimonio.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Pur trattandosi di una delega legislativa, le connessioni con gli istituti del matrimonio e della famiglia sono ben evidenti anche in questo articolo, che prevede ad esempio, al comma 1, lettera b), la modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, con applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.

L'articolo 9 novella l'articolo 86 del codice civile, relativo alla libertà di stato per contrarre matrimonio, estendendone la disciplina alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, mentre **l'articolo 10** reca le necessarie disposizioni transitorie e di adeguamento, con successivi provvedimenti del Governo, dei sistemi di registrazione e di tenuta degli atti nel registro dello stato civile, conseguenti alle innovazioni introdotte dal disegno di legge.

Anche il successivo Capo II, che reca disposizioni per la disciplina della convivenza, presenta una marcata connessione con i temi della famiglia e delle conseguenze giuridiche che ad essa l'ordinamento riconnette. **L'articolo 11**, infatti, definisce «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La perimetrazione della convivenza di fatto come distinta dal matrimonio è tuttavia connotata dal legame di coppia e di reciproca assistenza, che ne qualifica i profili *lato sensu* familiari, come del resto dimostrano alcune disposizioni, anche risalenti:

- 1) Il decreto luogotenenziale n. 1726 del 1918, che riconosce il diritto alla corresponsione della pensione di guerra, in presenza di determinate condizioni, anche alla promessa sposa e alla convivente *more uxorio*;
- 2) L'articolo 2 del D.P.R. n. 136 del 1958, che nel concetto di famiglia anagrafica annovera non solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche le famiglie di fatto;

- 3) L'articolo 30 della legge n. 374 del 1975, di riforma dell'ordinamento penitenziario, laddove prevede la possibilità di attribuire permessi al condannato in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, ricomprendendovi anche il convivente;
- 4) l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 che consente l'adozione, a certe condizioni, anche alla famiglia di fatto;
- 5) l'articolo 6 della legge n. 149 del 2001, che attribuisce rilevanza alla mera convivenza ai fini della verifica della stabilità della coppia in vista dell'adozione;
- 6) l'articolo 5 della legge 40 del 2004, in base al quale anche la coppia convivente può ricorrere alla fecondazione artificiale.

Anche il comma 2 del citato articolo 11 fa riferimento, per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza, alle disposizioni in materia di famiglia anagrafica di cui al D.P.R. n. 223 del 1989, ai sensi del quale per famiglia si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

Pertanto, non è certamente sufficiente il ricorso ad *escamotages* terminologici quali "specifiche formazioni sociali" o "convivenze di fatto", ad estraniare determinate fattispecie dai risvolti di qualificazione e applicativi dei più volte citati articoli 29, 30 e 31 Cost., sia pur nel quadro di una disciplina differenziata e differenziabile.

E infatti il successivo **articolo 12**, nel disciplinare gli obblighi di reciproca assistenza per i conviventi di fatto, stabilisce espressamente, al comma 1, che "i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario". Il successivo comma 2, inoltre, disciplina i diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni, in caso di malattia o ricovero, estendendo ai conviventi di fatto le regole previste per i coniugi e i familiari".

L'articolo 13, in materia di permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione, nel richiamare l'articolo 155-*quater* del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare, stabilisce, al comma 2, il venir meno del diritto di permanenza nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Vengono in tal modo disciplinate fattispecie la cui correlazione con il nucleo familiare e con l'istituto del matrimonio - al quale vengono riconnesse nuove e ulteriori conseguenze, quale in questo caso la perdita di un diritto - è fuori discussione.

L'articolo 14 estende poi ai conviventi di fatto le ipotesi in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, mentre **l'articolo 15**, in tema di obbligo di mantenimento o alimentare, richiama espressamente alcune disposizioni del codice civile, quali l'articolo 156, in materia di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi, e l'articolo 438 in materia di misura degli alimenti, previsti per la famiglia fondata sul matrimonio.

L'**articolo 16** inserisce nel codice civile una nuova disposizione in materia di impresa familiare, estendendo i diritti di partecipazione agli utili anche al convivente, sulla falsariga di quanto l'articolo 230-bis prevede in favore dei familiari.

L'**articolo 17** regola invece il problema della forma della domanda di interdizione e di inabilitazione, novellando l'articolo 712 del codice civile mediante l'estensione al convivente della disciplina attualmente in vigore per i coniugi.

E anche il successivo **articolo 18**, in materia di risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza, stabilisce espressamente ai fini dell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite " si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite".

Il contratto di convivenza trova invece la propria regolamentazione **all'articolo 19**, che pure fa riferimento, ai fini dell'opponibilità ai terzi, al concetto di famiglia di cui al citato D.P.R. n. 223 del 1989, ed è impostato su un modello chiaramente desunto dell'istituto matrimoniale, come dimostrano i richiami alla contribuzione alle necessità della vita in comune "in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo". Viene in tal modo, ancora una volta, parafrasata la lettera dell'articolo 143 del codice civile in materia di diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Inoltre, al comma 3, lettera b), viene richiamato il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, in materia di comunione legale tra coniugi.

L'**articolo 20** regola le cause di nullità del contratto di convivenza quale la presenza di un vincolo matrimoniale. Tra tali cause rientrano altresì la violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 11 (ricalcati, come si è visto, sulla base della disciplina matrimoniale) e la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile, che regola, come è noto, la possibilità di contrarre matrimonio per i minorenni.

Lo stesso articolo 20 ricomprende poi tra le cause di nullità anche il caso di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, che vieta il matrimonio tra persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Il voto segreto per questa parte del testo risulta motivato anche dal fatto che l'articolo 20 del disegno di legge introduce un'ulteriore conseguenza, *ope legis*, ad una condanna del giudice penale.

L'**articolo 21** regola le cause di risoluzione del contratto di convivenza, tra le quali è previsto anche il matrimonio.

L'**articolo 22** inserisce i contratti di convivenza nella legge n. 218 del 1995, di riforma del diritto internazionale privato: e anche in questo caso il nuovo articolo 30-bis verrebbe inserito nel Capo IV di tale legge, relativo ai rapporti di famiglia, esattamente tra le disposizioni in materia di "rapporti patrimoniali tra coniugi" e "separazione personale e scioglimento del matrimonio".

L'articolo 23, infine, reca disposizioni finanziarie destinate a rendere attuali le innovazioni introdotte da tutti gli articoli già esaminati.

Come si è potuto verificare dall'analisi che precede, i temi della famiglia, della garanzia dell'unità familiare, del matrimonio, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei genitori nei confronti dei figli, la protezione dell'infanzia e della gioventù, ricorrono con evidenza in tutto l'articolato del disegno di legge in esame, le cui disposizioni formano un sistema complesso e non divisibile.

Per tali ragioni si richiede la votazione a scrutinio segreto della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Roberto Calvi (CASAFORETI)

I sottoscritti senatori richiedono, ai sensi dell'articolo 113, comma 4 del regolamento, di effettuare a scrutinio segreto il voto sulla proposta di non passare all'esame degli articoli del ddl 2081, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

Calderoli	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> (CONSIGLIO)
COMAROLI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> (DIVINA)
ARRIGNANI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> (LUIGINO ROSSI)
TOSATO	<i>[Signature]</i>	Francesco Azari
CROSIO	<i>[Signature]</i>	Antonio Razzi
STEFANI	<i>[Signature]</i>	ALBERTINI (ALBU)
MAURO	<i>[Signature]</i>	MAURO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	TARANTINO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	BRUNI (BRUNI)
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	GIRANO
<i>[Signature]</i> (TORRESI)	<i>[Signature]</i>	STABAGNO
<i>[Signature]</i> (CONSOGLIARI)	<i>[Signature]</i>	LETTERA
<i>[Signature]</i> (CORZIO)	<i>[Signature]</i>	URLAPO
<i>[Signature]</i> (PAGANO)	<i>[Signature]</i>	ALDE (RANZINI)
<i>[Signature]</i> (DAMA TOR)	<i>[Signature]</i>	FRANCESCO M. (GIRANO F.I.)
<i>[Signature]</i> (BILARDI)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> FAREONE
<i>[Signature]</i> (COMPAGNA)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> (D'AGUI)
		<i>[Signature]</i> (D'AGUI)

-Rosa (SILVANO)

Henriksen (FERRARA)

M (VILLANI)

Anna Maria (MANCINI)

Euro Piccini (SILVANO)

L. Traversi (TREMONTI)

VICCONTE (VICENZA)

Anna Maria (PICCINI)

Stefano Basso (BERGAMO)

Luigi (MILANO)

Paolo (VERONA)

Anna Maria (MIOZZANO)

Francesca Calvo (CALZANO) M. (MILANO)

M. L. Bocchi (BOCCATO)

Anna Maria (CARRARO)

Antonio Amadori (AZZOLLINI)

Anna Maria (FERRARA)

Anna Maria (FORNICO)

Anna Maria (GIOVANNI)

Anna Maria (SILVANO)

Anna Maria (SILVANO)

Anna Maria Rizzotti (RIZZOTTI)

Anna Maria (QUAGLIARIELLO)

Anna Maria (SILVANO)

VOLPI (SILVANO)

Anna Maria (MILANO)

Anna Maria (CAVALLI)

Anna Maria (ANITOEI)

Anna Maria (CONTE)

Anna Maria (A'ASCORA)

Anna Maria (SILVANO)

Anna Maria (SILVANO)

Anna Maria (SILVANO)